

RELAZIONE ANNUALE


2010

DIREZIONE CENTRALE
ACCERTAMENTI E CONTROLLI



**LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AL D. LGS. N. 195/2008 (Art. 10)**

ANNO 2010



DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo degli scambi
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116
e-mail: dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it

INDICE

PREMESSA

INTRODUZIONE

PARTE PRIMA

SCENARIO INTERNAZIONALE

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE IT

PARTE SECONDA

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

DICHIARAZIONI PRESENTATE

- Variazioni rispetto al 2009

ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Variazioni rispetto al 2009

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il presente documento rappresenta il secondo “Rapporto” che l’Agenzia delle Dogane (di seguito Agenzia) trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria, in ottemperanza all’art. 10, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005.

La presente Relazione illustra con modalità analitica l’attività svolta dall’Agenzia nell’anno 2010 in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni al predetto decreto legislativo nel settore del trasporto del denaro contante in entrata nello Stato e in uscita dallo stesso, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, allo sviluppo delle applicazioni IT per la gestione dei flussi generati dall’attività di controllo, nonché alle attività di analisi e di monitoraggio poste in essere a seguito delle analisi dei dati trattati nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale.

L’attività di settore svolta nell’anno 2010 ha risentito, in via generale, gli effetti della crisi finanziaria sistemica e della correlata contrazione della liquidità sui mercati internazionali, che hanno determinato una sostanziale diminuzione del volume dei flussi di denaro contante, rimanendo tuttavia stabile il numero dei flussi dichiarati.

A fronte di tale scenario, il crescente rafforzamento dei controlli, anche sulla base dell’esperienza maturata “sul campo”, dell’attività di formazione erogata al personale assegnato ai controlli della specie, hanno condotto ad un rilevante innalzamento del numero delle violazioni registrate, quale elemento di conferma dell’elevata rischiosità di taluni flussi di passeggeri e del livello di efficienza dei controlli svolti, a seguito di una costante attività di studio a livello centrale dei flussi di passeggeri registrati soprattutto nell’ambito degli aeroporti e dei porti.

Con il presente atto, infine, l’Agenzia, quale Amministrazione che concorre all’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, intende adempiere anche agli obblighi informativi nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria, previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007.

INTRODUZIONE

La continuità in termini di sviluppo, estensione e diffusione dei mercati finanziari internazionali che dovrebbero relegare al di fuori dei flussi canalizzati solo un volume esiguo di movimentazioni di denaro contante¹, in coerenza con il ciclo economico, non appare idonea ad attrarre ed inglobare dette movimentazioni, atteso l'elevato contenuto informativo che le norme internazionali antiriciclaggio richiedono.

Pertanto, i flussi di denaro contante continuano a presentare un'elevata ed intrinseca pericolosità, in quanto sfuggono ai movimenti canalizzati, sottraendosi agli obblighi informativi che consentono analisi e controlli sia di natura preventiva che di natura repressiva.

A ciò aggiungasi la particolarità della situazione nazionale, che vede insistere all'interno del proprio territorio geografico due Paesi terzi, quali la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano, in assenza di barriere fisiche ed Uffici doganali lungo la formale linea di confine, i cui rapporti con l'Italia sono regolati da convenzioni internazionali, con le problematiche connesse all'effettuazione dei controlli ed alla attività informativa nei confronti delle utenze.

Ulteriore elemento di attenzione afferente i movimenti di denaro contante in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso è costituito dai trasferimenti della specie veicolati dai servizi postali, la cui rilevazione, mediante l'adempimento della dichiarazione, è demandata (all'atto della spedizione) a chiunque spedisca o chiunque riceva (entro le 48 ore successive) denaro contante inviato mediante plico postale o equivalente, che, attesa l'inviolabilità della corrispondenza (art. 15 della Costituzione) non può essere sottoposto a controllo da parte dell'Autorità doganale, contrariamente a quanto avviene per i flussi dei passeggeri.

Con il presente documento, quindi, si illustra nel dettaglio l'attività svolta dall'Agenzia, non mancando di segnalare necessità di modifiche e/o integrazioni al d.lgs. n. 195/2008 ed al modello di dichiarazione ivi allegato, dettate dall'esperienza operativa e da intervenuti fabbisogni di natura informativa.

L'analisi di dettaglio, infine, è resa possibile da alcune tabelle corredate di rappresentazioni grafiche, focalizzate in relazione a particolari flussi di denaro contante trasportato al seguito, ritenuti rilevanti in ottica antiriciclaggio, in ragione della provenienza/origine e dell'entità degli importi movimentati.

¹ Banconote, monete metalliche e strumenti negoziabili

PARTE PRIMA

SCENARIO INTERNAZIONALE

L'innalzamento delle criticità connesse alle transazioni economiche con Paesi dotati di bassa o assente *compliance* ai requisiti internazionali in termini di lotta al riciclaggio ed al terrorismo internazionale, nonché l'emanazione di specifiche restrizioni di natura finanziaria (cosiddetti "*embarghi finanziari*"), prevedendo un regime di controllo delle transazioni finanziarie nei confronti di taluni Paesi (es: Iran) in possesso o alla ricerca di tecnologie sensibili all'utilizzo di armi massive di distruzione, hanno reso ancor più rilevante l'attività di controllo dei flussi non canalizzati di denaro.

Alle esigenze di natura fiscale e di integrità dei mercati finanziari nazionali e internazionali si sommano, quindi, quelle legate alla stabilità internazionale e tale connessione tra le finalità comporta la necessità di un'adeguata collaborazione tra le Autorità nazionali, comunitarie e internazionali che, in ragione dei rispettivi ambiti di azione, sovrintendono a controlli specifici i cui esiti e "*best practices*" non possono che essere condivisi.

Il vigente obbligo di dichiarazione dei flussi di denaro contante risponde alle predette esigenze, anche in considerazione del mantenimento di tale adempimento per i movimenti all'interno della UE, e coesiste con istituti giuridici di rimpatrio (fisico e giuridico) di attività finanziarie detenute all'estero², emanati dal legislatore nazionale, i cui effetti hanno interessato parte del 2010, in relazione ai quali, di recente, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo istituito presso l'OCSE, di cui l'Italia è membro attivo, specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio (AML, anti-money laundering) e del finanziamento al terrorismo (CFT, counter-terrorist financing), ha emanato un documento contenente una raccolta delle migliori pratiche³ raccomandate.

Nel corso del 2010 sono state pubblicate⁴ dal GAFI, quali atti di indirizzo a livello internazionale, anche le "*best practices*" per la ricerca e il contrasto alle movimentazioni illecite di denaro contante.

La lotta contro il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, in particolare, richiede misure repressive concertate e coordinate tra tutte le Amministrazioni interessate, tanto a livello nazionale che internazionale.

² cosiddetto "scudo fiscale"

³ <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/59/45/46252382.pdf>

⁴ <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/50/63/34424128.pdf>

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

La disciplina comunitaria di settore non ha registrato modifiche nel corso del 2010; pertanto, il corpo fondamentale di norme resta costituito dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, da ultimo modificata dalla Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

Successivamente è intervenuta la Direttiva 2006/70/CE, recante misure di attuazione della Direttiva 2005/60/CE.

In relazione allo stato di applicazione del regolamento di settore, Reg. (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, pubblicato sulla GUE del 25 novembre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, la Commissione ha provveduto, nel 2010, a presentarne la prima Relazione al Parlamento ed al Consiglio⁵, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 del citato regolamento.

Con tale Relazione, redatta sulla scorta delle risposte fornite dagli Stati membri alle domande contenute in un apposito questionario trasmesso dalla Commissione, si ribadisce, in sintesi, che il regolamento sul controllo del denaro contante, adottato per evitare che il meccanismo di monitoraggio dei flussi monetari canalizzati venga eluso con movimentazioni di denaro contante destinato a finalità illecite, *“mira a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali con la prevenzione del riciclaggio dei capitali e del finanziamento del terrorismo nell'ambito del mercato unico e dell'unione economica e monetaria”*

Come si evince dalla Relazione, sulla base di rilevazioni statistiche relative al periodo dal 2007 (3° trimestre) al 2009 (secondo trimestre), l'attività svolta dall'Agenzia in materia colloca i risultati nazionali in una posizione di assoluta rilevanza a livello comunitario dal momento che, come si legge nella Relazione *“nel periodo di segnalazione Germania, Italia e Francia hanno rappresentato, rispettivamente, il 25%, il 22,5% e il 13% del numero totale di dichiarazioni di denaro contante ricevute, seguite da Spagna (9%), Lituania (4,5%), Polonia (4%), Regno Unito (3,5%) e Bulgaria (3%)”*.

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0429:FIN:IT:PDF>

Tale risultato sottolinea l'importanza dell'attività condotta dall'Agenzia anche nell'ambito dei servizi di informazione resi all'utenza, sia attraverso il costante aggiornamento di strumenti di comunicazione mirata (sito internet, carta doganale del viaggiatore⁶, avvisi presso i punti di entrata/uscita dello Stato), che tramite la formazione del personale addetto ai controlli.

Anche le statistiche elaborate nel settore dei controlli, circa la rilevazione di flussi di denaro contante non dichiarati, evidenziano il livello raggiunto, posto che sulla base di quanto indicato nella predetta Relazione, si osserva che la maggioranza dei risultati registrati riguarda la *“Germania (40%), Francia (20%), Italia (12%), Regno Unito (10%), Paesi Bassi (6%), Portogallo (4%), Spagna (4%)”*.

E' evidente che i maggiori risultati registrati nei controlli interessano i Paesi ove si rileva un maggior volume di passeggeri internazionali, in relazione alle dimensioni degli *Hub* (aeroportuali e portuali) ed alla numerosità delle rotte, servite da tali punti di snodo.

Nella Relazione in parola, infine, seppur considerando soddisfacente il primo periodo di applicazione del Regolamento nei Paesi dell'Unione non mancando di sottolineare comunque il ritardo e l'efficacia di alcuni dispositivi di controllo nazionali, si registrano, a parere della Commissione alcune rilevanti criticità, riconducibili alle diverse modalità attuative delle disposizioni comunitarie poste in essere dai singoli Stati membri, tra le quali:

- difficoltà nel controllo dei passeggeri in transito;
- eterogeneità nella scelta delle Autorità di controllo, laddove tale attività non sia stata affidata a quella doganale;
- utilizzo di formulari di dichiarazione non comuni e modalità di acquisizione diverse (forma orale, scritta, o elettronica);
- mancata armonizzazione dei processi di registrazione e scambio delle informazioni – ora trasmesse solo su base volontaria - , da realizzare mediante la previsione dell'obbligo di fornire, con cadenza trimestrale, statistiche relative alle dichiarazioni ed ai controlli.

Tali criticità potrebbero essere oggetto di proposte emendative della Commissione al Reg. (CE) n. 1889/2005, attesa la natura di Raccomandazione delle stesse al legislatore comunitario.

⁶ reperibile al link:

<http://www.agenziadoganale.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Comunicare/Pubblicazioni/carta%20doganale>

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Anche l'ordinamento nazionale di settore, recato dal d.lgs. n. 195/2008, non ha registrato nel 2010 alcuna modifica; in ogni caso il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato impegnato a migliorare in termini di efficacia ed efficienza lo scambio delle informazioni tra l'Agenzia (soggetto istituzionale individuato dalla norma quale unico detentore delle informazioni relative alle dichiarazioni acquisite ed alle contestazioni elevate in sede di controllo) e lo stesso Dicastero in vista di una completa digitalizzazione degli atti e degli adempimenti connessi ad ogni violazione riscontrata.

Ciò posto è possibile, trascorso un biennio dall'applicazione del predetto d.lgs., delineare alcune ipotesi di revisione, sia alla luce delle risultanze derivanti dai controlli effettuati e dall'attività svolta, sia dal raffronto dei meccanismi previsti dalla norma nazionale con analoghe norme di altri Stati membri.

L'attività di sorveglianza sui movimenti di denaro contante in entrata nello Stato e in uscita dallo stesso, garantita dall'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori ad € 10.000, pone le proprie base sulle seguenti direttrici d'intervento:

- ✓ informazioni da rendere all'interno di un modello di dichiarazione codificato;
- ✓ efficacia del sistema sanzionatorio per le violazioni all'obbligo di dichiarazione.

In relazione ai predetti ambiti, l'esperienza maturata dal 1° gennaio 2009, consente di ipotizzare le seguenti modifiche dal apportare al vigente quadro normativo nazionale.

1. PROPOSTA DI MODIFICA RELATIVA AL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Come è noto il legislatore nazionale, in virtù di un preesistente sistema di sorveglianza sui movimenti internazionali e intracomunitari del denaro contante, aveva già adottato un modello di dichiarazione che, in seguito all'emanazione del Reg. (CE) n. 1889/2005 e del d.lgs. n. 195/2008, è stato adattato⁷, in ordine al prescritto contenuto informativo, al modello comunitario⁸, denominato CDF (Common Declaration Form).

⁷http://def.finanze.it/DocTribFrontend/executeCallFromMenu.do?actionParam=visualizza/stampa%20atto%20in%20pdf&idAttoCorrente={00DE539B-9634-4B14-A7EB-D4CD4D11CC33}&TIPO_CITATI=ATTO_NORMATIVO

⁸http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/cash_controls/declaration_form_en.pdf

Tale aspetto non rappresenta una reale criticità, dal momento che, allo stato, solamente 16 Stati membri utilizzano il CDF⁹; tuttavia è intenzione della Commissione promuovere un'azione di riallineamento dei modelli di dichiarazione ora in vigore, con l'obiettivo di adottarne uno comune, alla stregua del D.A.U. (Documento Amministrativo Unico), da tempo uniformemente adottato per le dichiarazioni doganali.

Nelle more della definizione di tale processo di unificazione dei modelli di dichiarazione, l'esperienza dell'Agenzia suggerisce di valutare la modifica dell'attuale modello nazionale al fine di contenere le seguenti informazioni:

- indicazione se trattasi o meno della prima dichiarazione rilasciata;
- dichiarazione circa la correttezza e la veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sottoscritta.

La necessità di valutare le predette modifiche è dettata in particolare dall'esperienza in ordine alle dichiarazioni ricevute da Poste Italiane S.p.A. o dagli altri fornitori di servizi postali, riferite ai movimenti di denaro contante attraverso plichi o sistemi equivalenti, la cui rilevanza numerica (come si relazionerà in seguito) appare necessitare un aumento del contenuto informativo, ma soprattutto un'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, superiore al livello attuale.

Infatti tali dichiarazioni, proprio perché presentate direttamente presso gli uffici postali, a differenza di quelle presentate presso gli Uffici doganali in relazione a movimentazioni di denaro contante al seguito, possono contenere dati inesatti o incompleti, accertabili solo in fase di controllo a posteriori.

Tale potenziale livello di rischio, seppure in parte neutralizzato dalla presenza di controlli di congruità del software di acquisizione rilasciato dall'Agenzia a Poste Italiane S.p.A., necessiterebbe, pertanto, le modifiche sopra evidenziate, anche al fine di una più rigorosa instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei casi di accertata irregolarità.

2. PROPOSTA DI MODIFICA RELATIVA AL SISTEMA SANZIONATORIO

La valutazione circa l'efficacia dell'attuale sistema sanzionatorio, previsto dal d.lgs. n. 195/2008, caratterizzato dalla possibilità di definizione immediata o differita del contesto, in relazione al momento del pagamento della somma prevista a titolo di oblazione (con gli attuali limiti previsti in ordine alla massima soglia ammissibile -

⁹ Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Slovenia.

€ 250.000 – ed alla fruibilità dell'istituto premiale una volta ogni 365 giorni), o a seguito del pagamento della sanzione irrogata al termine del relativo procedimento, conduce a ponderare i seguenti elementi di fatto:

- la richiesta di definizione immediata del contesto ha riguardato nel 2010 il 95% dei casi;
- il livello delle sanzioni (che è fissato nel 5% dell'illecito con un minimo di € 200, per l'oblazione – ed arriva al 40% dell'illecito con un minimo di € 300 per le sanzioni irrogate).

Sulla base di tali elementi emerge che la quasi totalità dei soggetti che hanno violato la norma nazionale sull'obbligo di dichiarazione, in entrata o in uscita dallo Stato, del denaro contante trasportato al seguito, ha ritenuto di estinguere l'illecito attraverso il pagamento di un'oblazione. Tale circostanza fa presumere che l'importo di quest'ultima non sia, per la sua entità, proporzionato alla violazione compiuta e tale da realizzare quell'effetto dissuasivo che (insieme all'effetto punitivo), ai sensi di quanto disposto al riguardo dal Reg. (CE) n. 2988/95, dovrebbe sempre caratterizzare l'irrogazione di una sanzione.

Un' ipotesi di modifica, quindi, potrebbe avere ad oggetto l'innalzamento della somma prevista a titolo di oblazione, configurabile, ad esempio, tra il 10% e il 20% dell'illecito, con un minimo di 500 euro; operando un innalzamento anche della somma minima dovuta a titolo di sanzione a seguito dell'emanazione del provvedimento, da portare, ad esempio, a € 1.000, in relazione all'attività istruttoria, ma soprattutto con riferimento a quella contenziosa potenzialmente connessa.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE IT

Per la gestione dell'intera materia che è stata devoluta a partire dal 1 gennaio 2009, nell'ambito dell'Agenzia, alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli – Ufficio metodologia e controllo degli scambi (ex Area Centrale Verifiche e controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici – Ufficio metodologia e controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali) la Struttura preposta si è dotata di hardware dedicato e apposite banche dati (delle dichiarazioni e delle violazioni al D.lgs. n. 195/08) gestite da 3 unità di personale che si avvalgono anche della seguente casella mail dedicata: dogane.verifiche.scambi.valuta@agenziadogane.it.

Sin dall'entrata in vigore della normativa in parola, e al fine della gestione automatizzata dell'intero processo, sono stati programmati una serie di interventi tesi a realizzare la completa automazione del trattamento dei dati e degli obblighi informativi connessi.

Di seguito l'elenco degli interventi pianificati nell'ambito del Piano Tecnico d'Automazione dell'Agenzia nell'anno 2010/2011 con l'indicazione del relativo stadio di avanzamento/realizzazione:

- acquisizione telematica delle dichiarazioni - mediante una procedura di pre-caricamento e assegnazione di un numero di "prenotazione" - per l'utenza occasionale, corredata da istruzioni presentate in tre lingue (italiano, inglese e francese), prossima all'implementazione in ambiente reale ;
- acquisizione telematica per le dichiarazioni ricevute da Poste Italiane S.p.A., a seguito del termine, con esito positivo, della prima fase di sperimentazione condotta a livello centrale con l'Agenzia; é prevista, a breve, la sperimentazione con gli Uffici periferici appositamente individuati e preposti a tale scopo da Poste Italiane S.p.A., necessaria per la successiva implementazione della funzionalità in parola in ambiente reale;
- base dati delle dichiarazioni (in fase di aggiornamento con l'implementazione di sviluppi tecnici migliorativi tesi ad eliminare dati incongruenti in fase di acquisizione a sistema delle dichiarazioni valutarie);
- base dati delle violazioni all'obbligo di dichiarazione (terminata la fase di sperimentazione dell'aggiornamento dell'applicazione – previsione di ulteriori sviluppi tecnici prima dell'implementazione in ambiente reale);

- automazione della procedura d'accertamento delle violazioni e delle attività connesse (terminata la fase di sperimentazione condotta a livello centrale presso l'Ufficio Metodologia e controllo degli scambi della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli e a livello periferico presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e presso l'Ufficio delle dogane di Pisa S.O.T. di Pisa - in quanto maggiormente interessati dalla specifica attività di controllo, sia in ragione del volume di passeggeri, sia in ragione del numero delle violazioni accertate –. Gli esiti della sperimentazione hanno suggerito ulteriori interventi migliorativi dell'applicazione prima del definitivo passaggio in ambiente reale);
- scambio delle informazioni con le Amministrazioni interessate (è in fase di predisposizione un apposito memorandum d'intesa con l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai fini della trasmissione delle informazioni e dei dati contenuti nella banca dati informativa predisposta in attuazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 3 del citato D.lgs. n. 195/2008, e di quelle ritenute rilevanti ai sensi del successivo art. 4, comma 7);
- realizzazione delle statistiche e funzionalità di estrazione dei dati in tempo reale (previsione di realizzazione di apposita funzionalità), sia per finalità nazionali (relazione, Istat) che comunitarie (Taxud, Eurostat).

In previsione di una completa automazione dell'intero processo, per l'invio al MEF dei verbali di contestazione elevati dagli Uffici dell'Agenzia o da questi ricevuti dai reparti della Guardia di Finanza, realizzata mediante supporto informatico realizzato dalla Struttura preposta, ne è stata attivata, in via sperimentale, la trasmissione attraverso la casella mail dedicata della DCAC - Ufficio metodologia e controllo degli scambi dogane.verifiche.scambi.valuta@agenziaadogane.it a quella del Dipartimento del Tesoro Ufficio – Direzione V – Ufficio I° - dt.valutario@tesoro.it.

La nuova modalità di inoltro, che è stata realizzata secondo specifici parametri predisponendo gli accorgimenti necessari ad evitare l'indebito utilizzo e/o l'alterazione dei dati e delle informazioni trasmesse (dati compressi, predisposti per la trasmissione veloce e protetti da apposita password) affianca, in questa prima fase, la predetta trasmissione mediante dispositivo a lettura ottica.